CAMERA DEI DEPUTATI N. 1688

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Istituzione dell'Albo nazionale dei cavatori

Presentata il 25 novembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Fino ad oggi l'attività estrattiva di cava ha avuto, nel nostro Paese, un notevole sviluppo che ha determinato un uso indiscriminato del territorio e delle sue risorse. Ciò è dovuto anche al fatto che le numerose iniziative legislative di una legge quadro, al Senato e alla Camera, non hanno mai ricevuto l'approvazione finale e le regioni sono state costrette a legiferare in un contesto di principi fondamentali vecchi, incerti e, comunque, inadeguati. Come è noto la materia delle cave e torbiere è ancora regolata, a livello statale, dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, la cui « ratio » si ispira chiaramente ad un principio esclusivamente « produttivistico », senza alcuna considerazione delle implicazioni che l'attività di cava comporta e degli effetti che la stessa produce sul territorio.

Si rende, ora, necessario un rigoroso controllo dello svolgimento dell'attività di cava, soprattutto tenendo conto della grande importanza assunta, del rilievo economico nonché dell'incidenza spesso devastante sull'assetto territoriale. L'attività di cava, in particolare, ha potuto esplicarsi al di fuori di ogni controllo urbanistico ed ambientale, provocando danni all'ambiente di proporzioni e gravità eccezionali. Tale attività, dunque, presenta problemi di coordinamento tra sfruttamento delle risorse per fini economici, tutela ambientale e pianificazione del territorio.

La storia e la cronaca di questo settore, infatti, sono ricche di fatti drammatici tante sono state le risorse ambientali distrutte per la confusione che è esistita ed esiste nell'attività di cava per l'assoluta inadeguatezza dell'attuale quadro legisla-

tivo che, a livello regionale, registra normative spesso differenti o addirittura contrastanti specie in ordine ai princìpi generali che dovrebbero essere uguali per tutte le regioni.

Sono ormai diversi anni che i problemi del territorio e del suo assetto si sono posti con particolare intensità davanti alla coscienza del Paese che, giustamente, richiede che l'esercizio dell'attività di cava si realizzi nel contesto almeno di equilibrata coesistenza con l'esigenza di tutela dell'ambiente. Il valore « ambiente », invero non può non essere ormai il criterio guida in siffatta attività.

Si impone pertanto un salto di qualità negli operatori del settore, individuato appunto nella istituzione dell'albo dei cavatori. Riteniamo opportuno precisare preliminarmente che l'iniziativa non ha matrice e finalità corporative (non è presente nella fattispecie il nesso reciproco di diritti e doveri degli associati che caratterizza la corporazione e che ne fa uno strumento di tutela di interessi particolaristici di valenza precipuamente economica). Ci si propone sì di meglio qualificare e tutelare la figura dei cavatori ma si intende raggiungere tale obiettivo anche attraverso l'eliminazione di imprenditori improvvisati ed incapaci, che possono recare nocumento alla categoria e alla collettività. È, quindi, un'esigenza di interesse generale e di tutela del bene pubblico quella che è alla base dell'istituzione dell'albo. Ad esso potranno, infatti, essere iscritti solo gli imprenditori che offrono garanzie non solo di capacità tecnica ed economica, ma anche di serietà e di correttezza. Serietà e correttezza (cioè moralità) che vanno dimostrate e usate sia nei confronti dei privati (ciò rientra nell'ambito dei rapporti civilistici) sia nei riguardi dell'ente pubblico. Con riferimento a tale seconda evenienza si potrà prevedere fra le cause di sospensione e radiazione dall'albo il mancato rispetto degli obblighi (ad esempio di recupero) previsti nell'autorizzazione e nella convenzione stipulata con il comune o la mancata osservanza di prescrizioni statali, regionali, eccetera. Poiché la iscrizione all'albo sarà « condicio sine qua non » per il rilascio della concessione, consegue che la rifiutata iscrizione o la cancellazione dall'albo diventeranno ragioni per non rilasciare il consenso all'attività di cava o per revocarlo.

C'è da sperare, pertanto, che , nel corso di questa legislatura, trovi spazio l'istituzione dell'albo, che è anche sentita dagli esercenti l'attività di cava. Va rilevato che, allo stato della attuale normativa, l'istituzione di albi professionali non rientra nell'autonoma potestà legislativa e regolamentare regionale.

Occorre una legge dello Stato che istituisca direttamente l'albo.

Nel corso dell'*iter* dei lavori parlamentari la presente proposta di legge potrà trovare opportuno coordinamento con la legge quadro in materia di cave e torbiere.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'Albo nazionale degli imprenditori operanti nel settore della coltivazione dei materiali di cava, così come definiti dall'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

ART. 2.

1. L'iscrizione all'albo, denominato « Albo nazionale dei cavatori », è obbligatoria per chiunque già eserciti o intenda esercitare l'attività estrattiva. Tale iscrizione, infatti, costituisce titolo necessario per ottenere dai competenti organi regionali, provinciali e comunali autorizzazioni, concessioni, permessi di ricerca e licenze.

ART. 3.

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituito il Comitato nazionale per l'albo dei cavatori.

2. Il Comitato decide sulle domande di iscrizione e sulle cancellazioni dall'albo, stabilisce la tassa di iscrizione ed eventuali altri contributi a carico degli iscritti, determina quanto altro si riveli necessario per il buon funzionamento del Comitato stesso.

ART. 4.

1. Il Comitato di cui all'articolo 3, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato, è composto da:

a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente, con funzioni di vice presidente;

b) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale;

c) un consigliere della Corte di cassazione;

d) un rappresentante della giunta della regione nel cui ambito territoriale viene svolta l'attività;

e) tre rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria.;

ART. 5.

1. I membri del Comitato di cui all'articolo 3 sono nominati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, su designazione degli organi ed enti interessati. Essi durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.

ART. 6.

1. Presso il Comitato di cui all'articolo 3 è istituito il casellario degli operatori iscritti all'albo. Esso è a disposizione delle regioni, delle province, dei comuni e di tutti gli enti pubblici che, ognuno per quanto di competenza, devono comunicare al casellario i provvedimenti repressivi e sanzionatori maturati a carico del trasgressore.

ART. 7.

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono inoltrare domanda al Comitato nazionale di cui all'articolo 3 corredandola della seguente documentazione:

a) certificato di cittadinanza italiana, ovvero di residenza in Italia per gli stranieri imprenditori e amministratori di società commerciali legalmente costituite che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

b) atto costitutivo e statuto vigente con indicazione dei poteri di firma e rap-

presentanza, certificato del tribunale con indicazione delle cariche sociali, nel caso di società;

c) certificato del casellario giudiziale del titolare o del legale rappresentante;

d) documentazione atta a dimostrare le capacità tecniche ed economiche completa di referenze bancarie;

e) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

f) certificazione antimafia;

g) attestato del versamento della tassa di iscrizione;

h) copia dell'atto di autorizzazione o concessione o, in via alternativa, dell'istanza presentata per ottenere da parte degli enti competenti il rilascio dell'autorizzazione o concessione completa della documentazione prescritta.

ART. 8.

1. Il Comitato di cui all'articolo 3 risponde entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza corredata di tutta la documentazione di cui all'articolo 7. In caso di mancata risposta entro i termini prefissati, così come in caso di diniego, il richiedente può far ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, presso il quale è istituita un'apposita commissione formata da un consigliere della Corte di cassazione, da un docente universitario di diritto minerario e da un esperto indicato dall'associazione nazionale di categoria che decidono entro novanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

ART. 9.

1. Sono cancellati dall'Albo, con provvedimento del Comitato nazionale, i cava-

tori per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

a) fallimento, liquidazione e cessazione dell'attività;

b) condanna definitiva per reato che, per la sua natura e gravità, faccia venir meno i requisiti richiesti per l'iscrizione;

c) domanda di cancellazione presentata dall'interessato o dai suoi aventi causa;

d) violazioni ambientali gravi o ripetute. Fra queste sono ricomprese l'intrapresa attività di cava o la prosecuzione della stessa in assenza o difformità totale delle autorizzazioni previste per legge, l'escavazione in aree ove essa è vietata, il mancato ripristino ambientale, la ripetuta inosservanza di ordini e prescrizioni dell'autorità e le violazioni delle prescrizioni che possono essere stabilite da una legge quadro in materia di cave e torbiere.